

**Parti**

*Ricorrenti:* Zuckerfabrik Jülich AG, già Jülich AG (C-5/06), Saint Louis Sucre SNC (C-23/06), Société des Sucreries du Marquenterre SA (C-24/06), SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA) (C-25/06), SA Lesaffre Frères (C-26/06), Tereos, succeduta alla Sucreries, Distilleries des Hauts de France (C-27/06), SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré fils (C-28/06), SA Sucreries de Toury et Usines Annexes (C-29/06), Tereos (C-30/06), Tereos, succeduta alla SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF (C-31/06), Cristal Union (C-32/06), Sucrerie Bourdon (C-33/06), SA Sucrerie de Bourgogne (C-34/06), SAS Vermendoise Industries (C-35/06), SA Sucreries et Raffineries d'Erstein (C-36/06)

*Convenuti:* Hauptzollamt (C-5/06), Aachen Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principale des douanes et droits indirects de Gennevilliers (da C-23/06 a C-36/06)

**Oggetto**

Domande di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Tribunal de grande instance de Nanterre — Interpretazione dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) — Validità dell'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40), nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140, che modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità d'applicazione per quanto riguarda le comunicazioni e (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote (GU L 160, pag. 33) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64) — Presa in considerazione, per il calcolo delle eccedenze esportabili, di tutti i volumi di esportazione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, e, per la determinazione della perdita media per tonnellata di zucchero, delle sole quantità per le quali sono state concesse restituzioni all'esportazione

**Dispositivo**

*Ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell'eccedenza esportabile considerata dal medesimo articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo.*

*L'art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev'essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati*

*da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia l'eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di prodotto.*

*I regolamenti (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.*

*L'esame del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero non ha rivelato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.*

(<sup>1</sup>) GU C 74 del 25.3.2006.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 maggio 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-133/06) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento — Politica comune nel settore dell'asilo — Direttiva 2005/85/CE — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Paesi di origine sicuri — Paesi terzi europei sicuri — Elenchi comuni minimi — Procedura d'adozione e di modifica degli elenchi comuni minimi — Art. 67, nn. 1 e 5, primo trattino, CE — Incompetenza)**

(2008/C 158/04)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens, A. Caiola, A. Auersperger Matić e K. Bradley, agenti)

*Interveniente a sostegno del ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O'Reilly, nonché P. Van Nuffel e J.-F. Pasquier, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm, M. Balta e G. Maganza, agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-C. Niollet, agenti)

**Oggetto**

Annullamento dei nn. 1 e 2 dell'art. 29 e del n. 3 dell'art. 36 della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 32, pag. 13)

**Dispositivo**

- 1) Gli artt. 29, nn. 1 e 2, e 36, n. 3, della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, sono annullati.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 108 del 6.5.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 maggio 2008 — Eurohypo AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-304/06 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo — EUROHYPO — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo)**

(2008/C 158/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Eurohypo AG (rappresentanti: C. Rohnke e M. Kloth, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e J. Weberndörfer, agenti)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che rifiuta la domanda di registrazione del marchio verbale «EUROHYPO» per servizi della classe 36 — Carattere distintivo di un marchio composto esclu-

sivamente da segni o da indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un servizio

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO), è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, negando con la decisione 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) la registrazione come marchio comunitario del sintagma EUROHYPO per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classe corrispondente alla seguente descrizione: «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (...)».
- 2) Il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) è respinto.
- 3) La Eurohypo AG è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 224 del 16.9.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet**

(Causa C-491/06) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 91/628/CEE — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasposizione — Margine di discrezionalità — Animali domestici della specie suina — Viaggi di durata superiore a otto ore — Altezza minima dei singoli livelli del veicolo — Densità di carico)**

(2008/C 158/06)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Vestre Landsret